

CAMERA DEI DEPUTATI N. 573

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LAVAGNINI

Modifica all'articolo 13-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detraibilità delle spese relative alle assicurazioni sulla malattia

Presentata il 6 giugno 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Sempre più il cittadino sente la necessità di garantirsi la qualità della vita oltre che con una copertura pensionistica anche con una adeguata copertura assicurativa. Uno dei rami a cui maggiormente si rivolge l'attenzione del singolo è quello relativo alla malattia.

La necessità di tale copertura assicurativa, determinata dalla giusta aspirazione da parte di ognuno ad una vita che sia la più lunga e la più sana possibile, è soprattutto dovuta alla grave carenza delle strutture sanitarie pubbliche sotto tutti gli aspetti. A ciò si aggiunge la possibilità di usufruire di strutture pubbliche e private, anche all'estero, particolarmente specializzate in determinate patologie.

Questo nella giusta ottica in cui ogni cittadino è libero di poter scegliere di farsi curare dove ritiene gli vengano maggiormente garantiti i migliori risultati. Si

aggiungano, inoltre, il notevole risparmio da parte dello Stato dovuto ad un minor carico di giorni di degenza ed una incentivazione al miglioramento grazie ad una diminuita posizione di monopolio nella gestione della sanità. Per tali motivi si ritiene opportuna una modifica all'articolo 13-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, inserendo il premio relativo all'assicurazione sulla malattia tra gli oneri deducibili, come previsto per l'assicurazione sulla vita e sugli infortuni, ed elevando il tetto di detraibilità, fermo dal 1986 a lire 2,5 milioni, a lire 8 milioni.

Questa previsione tiene peraltro conto dell'inserimento tra gli oneri deducibili del premio per l'assicurazione sulla malattia.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. La lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 13-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

« *f*) i premi per assicurazioni sulla vita del contribuente, i premi per assicurazioni contro gli infortuni, i premi per assicurazioni sulla malattia e i contributi previdenziali non obbligatori per legge, per un importo complessivamente non superiore a lire 8 milioni. Per i percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite, anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta; ».

